



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DEL 9 APRILE 2024**

ha deliberato, sulla base del combinato disposto dell'articolo 2, commi 2-sexies e seguenti del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, con l'articolo 7 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che costituisce la società "Autostrade dello Stato S.p.A", la quale ha per oggetto sociale l'espletamento delle attività di gestione e, ove previsto da norme di legge, di costruzione delle autostrade statali in regime di concessione. Ad essa, a decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del relativo decreto con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.A. Il predetto dpcm inoltre approva lo statuto della società costituita, stabilisce il capitale sociale iniziale in 50 milioni di euro e nomina, in sede di prima applicazione, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Roma, 9 aprile 2024



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

[Handwritten signature]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, tra l’altro, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze, tra l’altro, la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei diritti dell’azionista;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e, in particolare, l’articolo 7, in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce, tra l’altro, *“la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; (...)”* e che *“l’atto deliberativo contiene altresì l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che, in particolare:

- 1) al comma 2-sexies prevede che: *“Per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*;
- 2) al comma 2-septies prevede che: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con riferimento alla società di cui al comma 2-sexies, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga dall'articolo 23-bis del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile”;

- 3) *al comma 2-octies prevede che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla società di cui al comma 2-sexies”;*
- 4) *al comma 2-novies prevede che: “La società di cui al comma 2-sexies può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies”;*
- 5) *al comma 2-decies prevede che: “A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.a. sono trasferite alla società di cui al comma 2-sexies”;*
- 6) *al comma 2-quinquiesdecies prevede, tra l'altro, che: “Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede:*
 - a) *quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*
 - b) *quanto a 10 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni del decreto-legge n. 121 del 2021 si inseriscono in un percorso di ridefinizione del quadro della connettività su gomma, finalizzato, tra l'altro, a dare impulso ad investimenti produttivi significativi, all'interno del quale la società ANAS S.p.A. si concentra sulla missione di gestione di strade non a pedaggio, anche tramite l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, e la nuova società assume la funzione di svolgere l'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione, subentrando, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto, ad ANAS S.p.A. nelle funzioni e nelle attività relative alle autostrade statali a pedaggio attribuite alla stessa;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni citate e per le predette finalità, di dover procedere alla costituzione della società ivi prevista, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed all'adozione del decreto, con i relativi elementi, di cui al citato comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come da ultimo modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, ed, in particolare, l'articolo 6-bis, che attribuisce al Dipartimento dell'Economia la competenza, tra l'altro, in materia di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e di esercizio dei diritti del socio;

VISTE le risultanze delle attività svolte, ai sensi della “Direttiva relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società partecipate dal Ministero” emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze il 31 gennaio 2023, dalla società specializzata nella ricerca e selezione dei *top manager* e i *curricula* professionali dei componenti individuati per ricoprire la carica di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

ART. 1

(Costituzione della società “Autostrade dello Stato S.p.a.”)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è costituita la società



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

per azioni denominata “*Autostrade dello Stato S.p.a.*” (di seguito, la “Società”), interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Autostrade dello Stato s.p.a. costituisce società *in house* ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i contenuti e le modalità di esercizio definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato deriva dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2

(Atto costitutivo della società “*Autostrade dello Stato S.p.a.*”)

1. Il presente decreto reca gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Società ai sensi della vigente normativa di riferimento.
2. La Società ha sede legale a Roma e ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall’assemblea straordinaria.
3. La Società ha per oggetto sociale l’espletamento delle attività di gestione e, ove previsto da norme di legge, di costruzione, delle autostrade statali in regime di concessione, come definito nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Nei limiti delle risorse disponibili, la Società può stipulare, anche in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.
5. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, ad esso.
6. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni), integralmente sottoscritto e versato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'Economia, rappresentato da n. 2.500.000 (duemilionicinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.

7. La ripartizione degli utili è disciplinata dallo statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.
8. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3

(Statuto della società "Autostrade dello Stato S.p.a.")

1. È approvato lo statuto di "Autostrade dello Stato S.p.a.", allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'assemblea straordinaria della Società, laddove necessario, modifica lo statuto tenendo conto delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

ART. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è regolato dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-*bis*, Paragrafi 2, 3 e 4, del codice civile.
2. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione è così composto:
 - Carlo Vaghi, nato a Bollate, il 14 luglio 1971, presidente;
 - Vito Cozzoli, nato a Bari, il 15 settembre 1964, amministratore delegato;
 - Gioia Gorgerino, nata a Roma, il 06 gennaio 1987, consigliere.
3. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in osservanza ed in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del citato decreto-legge n. 121 del 2021.
4. La rappresentanza della Società spetta sia al presidente sia all'amministratore delegato, disgiuntamente.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La successiva nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata a norma del codice civile.
6. La remunerazione di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile è determinata in euro 40.000,00 (quarantamila) annui lordi per il presidente e in euro 30.000,00 (trentamila) annui lordi per ciascuno degli altri consiglieri.
7. Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determina la remunerazione da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dell'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge n. 121 del 2021, commisurandolo all'attività della Società e definendolo secondo principi oggettivi e trasparenti, in modo tale da assicurare che la remunerazione stessa sia coerente con i risultati economici e industriali e con la situazione patrimoniale e finanziaria e risulti funzionale al perseguimento della sostenibilità della Società nel medio-lungo periodo.
8. Nella definizione della remunerazione di cui al comma 7, il consiglio di amministrazione si attiene, in una logica di mercato, ai seguenti criteri:
 - a) ampiezza delle deleghe attribuite;
 - b) attribuzione di una parte significativa della remunerazione quale componente variabile, legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;
 - c) adeguato bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile, in coerenza con gli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società;
 - d) previsione di limiti massimi per la componente variabile della remunerazione;
 - e) corresponsione differita di una parte rilevante della componente variabile della remunerazione;
 - f) previsione di meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile della remunerazione, che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di somme già versate (cd. *claw back*) ovvero oggetto di differimento (cd. *malus*), comportando una riduzione, anche significativa, o l'azzeramento della remunerazione variabile stessa, in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o in caso di comportamenti dell'amministratore caratterizzati da dolo o colpa grave;
9. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone annualmente all'assemblea una relazione sulla remunerazione del presidente, dell'amministratore delegato e del *management* con responsabilità strategiche. Tale relazione è suddivisa in:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) una parte relativa alle remunerazioni corrisposte nell'esercizio concluso distinte nelle diverse componenti, anche non monetarie;
- b) una parte, soggetta a voto vincolante dell'assemblea, relativa alla politica di remunerazione che si intende adottare, con evidenza delle finalità che essa persegue, dei principi che ne sono alla base, dei criteri adottati con riferimento alle componenti fissa e variabile, degli obiettivi di *performance* e degli importi massimi erogabili.

ART. 5

(Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti iscritti nel registro dei revisori legali. Per il primo periodo di durata in carica, il collegio sindacale è così composto:
 - a) Christian Schiavon, nato a Treviso, il 5 marzo 1973, presidente;
 - b) Patrizia Cappai, nata a Roma, il 6 settembre 1965, sindaco effettivo;
 - c) Antonio Paravia, nato a Gragnano, l'8 luglio 1951, sindaco effettivo;
 - d) Giacomo Granata, nato a Torre del Greco, il 20 ottobre 1964, sindaco supplente;
 - e) Paola Luretti, nata a Roma, il 15 maggio 1967, sindaco supplente;
2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati una sola volta. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La successiva nomina dei componenti del collegio sindacale è deliberata a norma del codice civile.
3. Il compenso di cui all'articolo 2402 del codice civile per il primo mandato dei componenti del collegio sindacale è determinato in euro 30.000,00 (trentamila) annui lordi per il presidente ed in euro 20.000,00 (ventimila) annui lordi per gli altri componenti effettivi.
4. L'incarico di revisione legale dei conti e il relativo compenso sono deliberati dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

ART. 6

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri relativi alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale, di cui all'articolo 2, comma 6, pari a euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni), si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 2-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dal presente decreto non possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Roma 9 aprile 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

STATUTO della società "Autostrade dello Stato S.p.a."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

(Denominazione e disposizioni generali)

1. La società per azioni (di seguito la "Società") costituita ai sensi dell'articolo 2, commi 2-*sexies* e seguenti, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (di seguito, anche decreto-legge n. 121 del 2021), è denominata "*Autostrade dello Stato S.p.a.*".
2. La Società è regolata dal presente statuto.
3. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
4. La Società è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituisce società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i contenuti e secondo le modalità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Articolo 2

(Sede)

1. La Società ha sede a Roma.
2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite ovvero soppresse, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia.
3. Il domicilio del socio, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

(Oggetto)

1. La Società svolge l'attività di gestione e, ove previsto da norme di legge, di costruzione delle autostrade statali in regime di concessione.
2. La Società può compiere, in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, ad esso.
3. La Società può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della vigente normativa applicabile.

4. La Società, ove si determini all'adozione degli atti di esercizio della facoltà prevista dal comma 3, cui provvede nel rispetto della normativa vigente applicabile, avvia le procedure per le modifiche, ove necessarie, dello statuto.
5. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato deriva dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 4 **(Durata)**

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5 **(Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale iniziale è di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) diviso in 2.500.000 (duemilionicinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6 **(Azioni)**

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.
2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Il possesso anche di una sola azione costituisce, di per sé, adesione al presente statuto.

Articolo 7 **(Obbligazioni e finanziamenti)**

1. L'assemblea straordinaria può deliberare, nel rispetto della normativa vigente, l'emissione di obbligazioni.
2. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8 *(Convocazione dell'assemblea)*

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
2. Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e può essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.
3. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.
4. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il termine di cui al comma 3 è esteso sino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.
5. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui ai commi 1 e 2, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati tra di loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che sia consentito:
 - a) al presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;
 - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è convocata.
9. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza è fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.
10. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci,

ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.

Articolo 9

(Presidenza dell'assemblea e deliberazioni assembleari)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea a maggioranza. L'assemblea nomina il segretario, anche non socio.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Di tutte le deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.
5. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge.
6. Dei verbali delle assemblee il segretario può rilasciare copie ed estratti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, anche non soci, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il numero. In ogni caso la nomina degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio di genere.
2. L'assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori entro i limiti di cui al comma 1. Qualora l'assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, questi ultimi scadranno con quelli già in carica.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 in materia di equilibrio di genere.
5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, in relazione al quale la Società è soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i contenuti e le

modalità definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, il mancato rispetto delle disposizioni legittimamente impartite ai sensi di tali disposizioni può essere valutato ai fini della configurazione della giusta causa ai sensi dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

Articolo 11 ***(Requisiti per gli amministratori)***

1. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel presente articolo, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
2. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche non continuativo, in una delle seguenti attività:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
 - b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società, ovvero attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della Società o comunque funzionali all'attività d'impresa;
 - d) funzioni dirigenziali o direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società o nel settore economico e finanziario.
3. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui al comma 2.
5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, secondo comma del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di tre ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al primo periodo possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
6. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, fermi gli effetti di cui al comma 8, coloro che:
 - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - iv. dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione:
- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del comma 6, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
 - b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del comma 6;
 - c) l'applicazione di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
8. Il componente del consiglio di amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti la riconducibilità alle fattispecie di cui ai suddetti commi 6 e 7. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il predetto termine di dieci giorni, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del consiglio di amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i provvedimenti adottati da autorità straniera, riconducibili alle cause ostative di cui ai commi 6 e 7 sono valutati dal consiglio di amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

Articolo 12

(Poteri del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in osservanza ed in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente, ai sensi dell'articolo 2380-*bis* del codice civile. Il presidente:
 - a) ha poteri di rappresentanza della Società;
 - b) presiede l'assemblea dei soci;
 - c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi.
3. Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea, può attribuire deleghe al presidente. Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2, può inoltre delegare, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle sue attribuzioni ad uno dei suoi membri.

Articolo 13

(Adunanze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
2. La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
4. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere ovvero visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.
5. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. Dei verbali del consiglio di amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.

Articolo 14 ***(Rappresentanza della Società)***

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato, disgiuntamente.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato possono nominare, disgiuntamente, avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato possono nominare, disgiuntamente e nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti ed il medesimo presidente per dare esecuzione a delibere del consiglio di amministrazione. La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

TITOLO V **COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Articolo 15 ***(Collegio sindacale)***

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il presidente e ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta. La cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato, nonché trattamenti di fine mandato.
3. I componenti del collegio sindacale sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile. Il presidente del collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle medesime attività.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della Società o di società controllate.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, fermi gli effetti di cui al comma 7, coloro che:
 - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei seguenti delitti previsti:
 - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - iv. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del collegio sindacale:
 - a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del comma 5, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
 - b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del comma 5;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
7. Il componente del collegio sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 deve darne immediata comunicazione al collegio sindacale, con obbligo di riservatezza. Il collegio sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti la riconducibilità alle fattispecie di cui ai suddetti commi 5 e 6. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del collegio sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il predetto termine di dieci giorni, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del collegio sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata

dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del collegio sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i provvedimenti adottati da autorità straniera, riconducibili alle cause ostative di cui ai commi 5 e 6, sono valutati dal collegio sindacale sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

8. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'articolo 2404 del codice civile.
10. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 16 ***(Revisione legale dei conti)***

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'incarico è conferito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
4. Il funzionamento, i doveri e le responsabilità della società di revisione incaricata dell'attività di revisione legale dei conti sono determinati dalla normativa applicabile. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 17 ***(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)***

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina, nel rispetto della normativa vigente, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito: il “dirigente preposto”) per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'articolo 154-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il dirigente preposto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
3. Il dirigente preposto può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.
4. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
5. Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
6. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
7. L'amministratore delegato e il dirigente preposto attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui ai commi 5 e 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 18

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione, entro i termini e in conformità alle norme di legge, procede alla redazione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4.

Articolo 19

(Utili)

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così ripartiti:
 - a) il 5% (cinque per cento), al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - b) il residuo, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII
CLAUSOLE FINALI

Articolo 20
(Scioglimento e liquidazione)

1. La Società può essere, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, sciolta e posta in liquidazione. L'assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri e compensi.

Articolo 21
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.